



COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERA N. 56

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX. ART. 30 D.LGS. N. 201/2022- APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30 c.c.**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano

Nominativo	Carica	Presente
Ravasio Gianfranco	Sindaco	Presente
Bergamelli Sara	Consigliere	Presente
Morbi Matteo	consigliere	Presente
Moretti Fabio	Consigliere	Presente
Brusamolino Francesco	Consigliere	Presente
Gualteroni Mariachiara	Consigliere	Presente
Pulcini Bruno	Consigliere	Presente
Lodetti Floria	Consigliere	Presente
Avogadri Marta	Consigliere	Presente
Persico Nicola	Consigliere	Presente
Somma Doriana	Consigliere	Assente
Vismara Nicola	Consigliere	Assente
Morlotti Giovanni Franco	Consigliere	Presente
Di Vita Francesca	Consigliere	Presente
Maffeis Fausta	Consigliere	Presente
Adobati Roberto	Consigliere	Presente
Moretti Alessandro	Consigliere	Presente

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Alessandra Locatelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gianfranco Ravasio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

SETTORE RAGIONERIA

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX. ART. 30 D.LGS. N. 201/2022- APPROVAZIONE

Il sottoscritto, Laura Dordi in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 03-12-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Il sottoscritto Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 03-12-2025

Il Responsabile del Settore
f.to Laura Dordi

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione. La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente ai sensi del Regolamento per l'organizzazione del Consiglio Comunale. La trascrizione è allegata ad ogni atto.

Il Sindaco-Presidente apre il Consiglio Comunale. Passa quindi la parola al Segretario Comunale per l'appello. Risulta assente giustificata la Consiglieria Somma. Il Sindaco giustifica l'assenza del Consigliere Vismara.

Il Sindaco espone l'unico punto all'ordine del giorno come da relazione allegata.

Non ci sono interventi quindi seguono le dichiarazioni di voto del Capogruppo di RinasciNembro Consigliere Morlotti e del Capogruppo di Paese Vivo Consigliere Moretti F.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
- i decreti del Sindaco n. 20 del 30/12/2024 e n. n. 6 del 24/04/2025 di nomina degli incaricati di elevata qualificazione;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22/01/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025-2027 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Richiamati:

- la deliberazione consiliare n° 11 del 30.03.2020 con la quale è stato modificato il regolamento del Consiglio Comunale per introdurre la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza;
- la successiva modifica apportata al regolamento con deliberazione consiliare n. 24 del 29.05.2024;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato altresì che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16/06/2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TUSP prevede, inoltre, la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000,00 di euro con i seguenti limiti:
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio precedente l'anno di ricognizione (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti” salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 12 quater TUSP;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 03/06/2015 avente oggetto “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – APPROVAZIONE”, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. n. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti

parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato da ultimo che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024 è stata effettuata la “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31.12.2022”;
- la deliberazione, coerentemente con il Testo Unico, è finalizzata all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e al contenimento dei costi di gestione;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Ritenuto che l’individuazione delle partecipazioni da alienare o che devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, comma 1, (piano di riassetto per la razionalizzazione, fruizione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), vada attuata perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati, inoltre:

- l’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il d.lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, adottato dal Governo in attuazione della predetta delega;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022 Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)”*;

Rilevato che:

- l’art. 2, lett. c), del d.lgs. n. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell’ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero

essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Tenuto conto, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del d.lgs. n. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

Considerato che:

- l'art. 30 d.lgs. n. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- il dato letterale della norma, che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale);
- la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione *ed è aggiornata ogni anno*, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20 e, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2024;

Appurato che tale ricognizione:

- rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. n. 201/2022;
- rileva, altresì, la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

Precisato che la relazione in parola, nel caso di servizi affidati a società *in house*, costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Precisato altresì che:

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici

locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Preso atto:

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023 il quale individua quali servizi pubblici locali non a rete;

Atteso che:

- il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione;

- deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia rifiuti, idrico, distribuzione del gas TPL, più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete;

- sono esclusi i servizi tipicamente strumentali, come ormai acclarato dalla giurisprudenza: consolidata del Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766), secondo cui sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività;

- sono, altresì, esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, generalmente riconducibili ai servizi sociali, socioassistenziali e culturali;

Ritenuto, in fase di prima applicazione, di individuare come segue il perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto di ricognizione, attendendosi all'elencazione contenuta nel decreto MIMIT n. 639/2023:

- servizio rifiuti;
- servizi cimiteriali;
- servizio luci votive;
- servizio trasporto scolastico;
- servizio di ristorazione scolastica;

Viste le schede di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta nell'allegato B, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Visto il parere del revisore dei conti (prot. 26479 del 11/12/2025);

Dato atto che l'argomento di cui in oggetto è stato trattato nella Commissione Consiliare del 10/12/2025, giusto verbale della medesima seduta allegato alla presente deliberazione

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Con voti espressi in forma palese dai Consiglieri Comunali con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Favorevoli n. 15

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il piano di razionalizzazione periodica 2025 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Nembro al 31 dicembre 2024, come da allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, le schede di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che costituiscono in questa sede appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 3) DI DISPORRE che:
 - ❖ la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - ❖ copia della presente deliberazione sia inviata con le modalità indicate dall'art. 20, del T.U.S.P. e alla struttura "Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'articolo 15 del TUPS e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il portale on-line disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.
 - ❖ ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022 la relazione di cui all'allegato A sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
 - ❖ Il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Enti controllati – società partecipate".
- 4) DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 5) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Con voti espressi in forma palese dai Consiglieri Comunali con il seguente esito:

Presenti n. 15

Votanti n. 15

Favorevoli n. 15

Contrati n. 0

Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Gianfranco Ravasio

Il Segretario Comunale
f.to Alessandra Locatelli

COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 56 DEL 17-12-2025

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 07-01-2026 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 22-01-2026

Nembro, lì 07-01-2026

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 07-01-2026

Nembro, lì 07-01-2026

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 17-01-2026

Nembro, lì 17-01-2026

Il Segretario Comunale
F.to Alessandra Locatelli